

DICASTERO PER IL CLERO

Decreto sulla disciplina delle intenzioni delle Sante Messe

(13.04.2025)

Presentazione di S.E. Mons. Raffaello Martinelli

«Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione» (can. 945 § 1 CIC).

“L'uso di elargire un'offerta in occasione della Messa, (è) usanza che la Chiesa non solo approva, ma raccomanda e promuove”.

Nello stesso tempo, ora il Dicastero per il Clero, “avendo considerato in profondità tutti gli aspetti della materia, e dopo ampia consultazione con gli altri Dicasteri interessati, *sive ratione materiae sive alia ratione*, ha maturato il giudizio che occorrono ora nuove norme che disciplinino la materia, adeguandola conformemente”, in particolare dopo il Decreto *Mos iugiter*, emanato il 22 febbraio 1991, dall'allora Congregazione per il Clero.

Quale la finalità dell'offerta per l'intenzione della Santa Messa?

I fedeli per mezzo dell'offerta:

- “si uniscono più intimamente a Cristo che offre sé stesso e sono, in un certo senso, ancor più profondamente inseriti nella comunione con Lui”;
- “vogliono unirsi più strettamente al Sacrificio Eucaristico aggiungendovi un sacrificio proprio”;
- “collaborano alle necessità della Chiesa”;
- intendono dare “come una ricompensa a un benefattore...un dono in occasione del servizio (*occasione servitii*) compiuto dal sacerdote” e in tal modo contribuiscono “al mantenimento dei suoi sacri ministri”.

Pertanto l'offerta non è mai da intendere “come *prezzo di vendita* per qualcosa di santo; ciò infatti diventerebbe un atto simoniaco”.

Quali sono le modalità di tali offerte?

Eccone alcune che il documento ribadisce:

- “E' stato più volte espresso il divieto di applicare una sola Messa per più intenzioni, per le quali sono state accettate rispettivamente più offerte”;
- “la mancata applicazione di una Messa, in rapporto all'offerta accettata, è...giudicata contraria alla giustizia”,

- “Non meno illecita sarebbe la sostituzione dell’applicazione promessa nella Messa con la sola *intenzione di preghiera* nel corso di una celebrazione della Parola o con una semplice menzione in alcuni momenti della celebrazione eucaristica”.

Quali le motivazioni di queste proibizioni?

Due le motivazioni fondamentali di queste proibizioni:

1. “la giustizia verso gli offerenti, e cioè il mantenimento della parola data agli offerenti,
2. e il dovere di evitare che ci sia anche solo la mera apparenza di *commercio* di cose sacre (Cfr cann. 947; 945 § 2 CIC)”.

E che dire circa l’uso delle S. Messe, cosiddette “collettive”?

La possibilità, data al sacerdote, di applicare una sola Messa per più intenzioni, in rapporto alle quali ha ricevuto offerte distinte (*Messa collettiva*), era stata concessa, il 22 febbraio 1991, dall’allora Congregazione per il Clero, che emanò il Decreto *Mos iugiter*, ponendo alcune condizioni per accogliere più offerte per un’unica celebrazione della Messa, come ad es.:

- l’adeguata informazione e l’esplicito consenso dei donatori dell’offerta,
- “tale celebrazione (di *Messa collettiva*) non sia quotidiana, onde evitare di ingenerare una prassi comune e al fine di mantenere il carattere dell’eccezionalità”.

Quali nuove norme sono state emanate ora?

L’attuale Decreto, approvato in forma specifica da Papa Francesco, promulgato il 13 aprile 2025, in vigore dal 20 aprile, Domenica di Pasqua, conferma in sostanza quanto già stabilito con il decreto del 1991, e precisa in particolare che:

- È indispensabile l’esplicito consenso dell’offerente;
- “Al celebrante, anche se celebra più S. Messe nello stesso giorno, è lecito tenere per sé l’offerta di una sola intenzione (Cfr cann. 950-952 CIC), e consegnare invece le altre offerte per le finalità stabilite dall’Ordinario”;
- Venga data, in ogni comunità, “la possibilità di celebrare Messe giornaliere di intenzione singola”;
- “Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l’amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell’aiuto dei sacramenti a motivo della povertà. Si osservi inoltre quanto vivamente raccomandato dal can. 945 § 2 CIC, vale a dire «di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta»”;
- “Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l’offerta per questa”;

- “Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare un' offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l'applicazione della Messa”;
- “Non è lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non può soddisfare entro l'anno”;
- “Se in talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria” .